



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2008**

Norme in materia di contribuzione previdenziale e di regolarizzazione dei contributi non pagati nel settore agricolo

ONOREVOLI SENATORI. - Molti sono i problemi dell'agricoltura. Fra questi, soprattutto nelle regioni meridionali sono oggetto di dibattito, di confronto, di protesta e di iniziative, in particolare da parte delle associazioni operanti nel settore agricolo, quelli relativi ai costi contributivi eccessivamente onerosi per le aziende agricole e ai contributi non pagati negli anni scorsi.

Già negli anni Sessanta sono iniziate le richieste di interventi legislativi in materia con proposte e manifestazioni tra l'altro dei Centri di azione agraria. Sono seguite negli anni tante iniziative da parte anche di altre associazioni (Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori, e così via) e impegni assunti da diversi partiti politici ed anche da rappresentanti dei Governi.

Parziali e limitate modifiche della normativa non hanno però raggiunto gli effetti auspicati anzi, almeno per quanto riguarda la regolarizzazione del pregresso, la situazione è stata fortemente aggravata e complicata dalla cosiddetta «cartolarizzazione» con la quale negli anni 1998 e 1999 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha ceduto tutti i crediti contributivi ad una apposita società, la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS Spa (SCCI) in applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Nella scorsa legislatura in particolare attraverso le dichiarazioni del Ministro delle

politiche agricole e forestali, è stata più volte ribadita la volontà di approfondire e risolvere i due problemi.

In occasione dell'esame del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sulle quote latte, il Ministro competente aveva accolto due ordini del giorno (nn. 9/2278/2 e 9/2278/3) con i quali s'impegnava il Governo a «perseguire il principio di giusta uniformità anche attraverso l'adozione del medesimo criterio della rateizzazione senza interessi per un periodo non superiore a trent'anni» per i contributi non pagati nel passato dagli agricoltori.

Inoltre bisogna tenere presente che l'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dà la possibilità all'INPS di concedere la rateizzazione e dilazione ai sensi della normativa vigente anche per i crediti oggetto della cessione ed anche se gli stessi sono stati scritti al ruolo per la riscossione.

Con il presente disegno di legge vengono affrontati i due problemi più volte richiamati prevedendo che per il futuro il costo dei contributi venga calcolato in base al salario reale e che, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie, venga concesso il beneficio della rateizzazione in trenta rate annuali consecutive di pari importo senza interessi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo sono determinati in base al salario reale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è adottato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

### Art. 2.

1. Ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno pagato i contributi e i premi previdenziali ed assistenziali, per i periodi contributivi fino al 2002, è riconosciuta la possibilità di rateizzare i debiti contributivi anche se gli stessi sono stati oggetto di cessione e di cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 è effettuata attraverso il pagamento di rate annuali di pari importo e senza interessi, in numero massimo di trenta.

3. I soggetti debitori possono presentare domanda di regolarizzazione contributiva e di rateizzazione presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il pagamento dell'ultima rata comporta automaticamente la piena regolarizzazione, ai fini contributivo-previdenziali, del soggetto debitore.

